



# COMUNE DI CASTRONNO

PROVINCIA DI VARESE

## REGOLAMENTO COMUNALE

PER LA DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA' E DELLE AFFISSIONI  
E PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'  
E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

D. LGS. 15 NOVEMBRE 1993 N.507

APPROVATO ED ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE CONSILIARE  
N.13 DEL 12/3/1995, ESAMINATA SENZA RILIEVI DAL CO.RE.CO. -  
SEZ.2^ - IL 20/4/1995, ATTI N.21529.



# COMUNE DI CASTRONNO

PROVINCIA DI VARESE

## INDICE SISTEMATICO

### TITOLO I

#### DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA' E DELLE AFFISSIONI

##### CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto del regolamento
- Art. 2 - Fonti normative - Specificazioni
- Art. 3 - Gestione del servizio
- Art. 4 - Funzionario responsabile
- Art. 5 - Entrata in vigore del regolamento - Disciplina transitoria

##### CAPO II - DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA'

- Art. 6 - Disciplina generale
- Art. 7 - Divieti di installazione ed effettuazione di pubblicità nei luoghi sottoposti a vincoli particolari ed all'interno del centro storico.
- Art. 8 - Condizioni e limitazioni per la pubblicità effettuata all'esterno e all'interno del centro abitato.
- Art. 9 - Tipologia dei mezzi pubblicitari
- Art. 10 - Caratteristiche e modalità di installazione e manutenzione
- Art. 11 - Autorizzazioni
- Art. 12 - Obblighi del titolare dell'autorizzazione

##### CAPO III - IL PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

- Art. 13 - Criteri generali
- Art. 14 - La pubblicità esterna
- Art. 15 - Gli impianti per le pubbliche affissioni



# COMUNE DI CASTRONNO

PROVINCIA DI VARESE

## TITOLO II

### DISCIPLINA DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA', DEL SERVIZIO E DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

#### CAPO I - DISCIPLINA GENERALE

- Art. 16 - Applicazione dell'imposta e del diritto
- Art. 17 - Classificazione del Comune
- Art. 18 - La deliberazione delle tariffe

#### CAPO II - IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' - DISCIPLINA

- Art. 19 - Presupposto dell'imposta
- Art. 20 - Soggetto passivo
- Art. 21 - Modalità di applicazione dell'imposta
- Art. 22 - Dichiarazione
- Art. 23 - Rettifica ed accertamento d'ufficio
- Art. 24 - Pagamento dell'imposta e del diritto

#### CAPO III - IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' - TARIFFE

- Art. 25 - Tariffe
- Art. 26 - Pubblicità ordinaria
- Art. 27 - Pubblicità ordinaria con veicoli
- Art. 28 - Pubblicità con veicoli dell'impresa
- Art. 29 - Pubblicità con pannelli luminosi
- Art. 30 - Pubblicità con proiezioni
- Art. 31 - Pubblicità varia
- Art. 32 - Imposta sulla pubblicità - Riduzioni
- Art. 33 - Imposta sulla pubblicità - Esenzioni

#### CAPO IV - IL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

- Art. 34 - Finalità
- Art. 35 - Affissioni - Prenotazioni - Registro cronologico
- Art. 36 - Criteri e modalità per l'espletamento del servizio

#### CAPO V - DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI - TARIFFE

- Art. 37 - Tariffe - Applicazione e misura
- Art. 38 - Tariffe - Riduzioni
- Art. 39 - Diritto - Esenzioni



# COMUNE DI CASTRONNO

PROVINCIA DI VARESE

## TITOLO III

### DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

#### CAPO I - SANZIONI

- Art. 40 - Sanzioni tributarie
- Art. 41 - Interessi
- Art. 42 - Sanzioni amministrative

#### CAPO II - CONTENZIOSO

- Art. 43 - Giurisdizione tributaria
- Art. 44 - procedimento

#### CAPO III - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- Art. 45 - Accertamenti e rettifiche d'ufficio di cui al  
D.P.R. n. 639/1972
- Art. 46 - Pubblicità annuale iniziata nel 1993
- Art. 47 - Entrata in vigore - Effetti



# COMUNE DI CASTRONNO

PROVINCIA DI VARESE

## TITOLO I

### DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA' E DELLE AFFISSIONI



# COMUNE DI CASTRONNO

PROVINCIA DI VARESE

## CAPO I

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### Art. 1

##### OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'effettuazione nel territorio di questo Comune della pubblicità esterna e delle pubbliche affissioni.
2. Stabilisce le modalità per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto comunale sulle pubbliche affissioni, in conformità a quanto disposto dal capo I del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n.507.

#### Art. 2

##### FONTE NORMATIVE - SPECIFICAZIONI

1. Le disposizioni del presente regolamento disciplinano l'effettuazione delle forme di pubblicità di cui all'art. 1 in tutto il territorio del Comune, tenuto conto di quanto stabilito:

- a) dal Capo I del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507;
- b) dall'art. 23 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, modificato dall'art. 13 del D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360;
- c) dagli artt. da 47 a 59 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
- d) dall'art. 14 della legge 29 giugno 1939, n. 1497;
- e) dall'art. 22 della legge 1 giugno 1939, n. 1089;
- f) dalla legge 18 marzo 1959, n. 132 e dall'art. 10 della legge 5 dicembre 1986, n. 856;
- g) dalle altre norme che stabiliscono modalità, limitazioni e divieti per l'effettuazione, in determinati luoghi e su particolari immobili, di forme di pubblicità esterna.

2. per semplificazione e chiarezza si elencano le specificazioni di seguito riportate:

- a) dove viene indicato "centro abitato", lo stesso è da intendersi quello così delimitato con Delibera della Giunta Comunale n. 266 del 10/8/93, di attuazione dell'art. 4 del nuovo Cds;



# COMUNE DI CASTRONNO

PROVINCIA DI VARESE

b) ove viene indicato "centro storico" lo stesso è da intendersi quello così delimitato dall'azzoneamento inerente il vigente Piano Regolatore Generale.

Art. 3

## **GESTIONE DEL SERVIZIO**

1. La gestione del servizio, in relazione alla sua dimensione organizzativa ed alla rilevanza economica-imprenditoriale, è effettuata dal Comune in economia diretta.
2. La scelta della forma per la gestione del servizio è di competenza del Consiglio comunale che, quando lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico e funzionale, può affidare il servizio ad azienda speciale comunale o consortile di cui agli artt. 23 e 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ovvero in concessione a soggetti terzi iscritti nell'albo previsto dall'art. 32 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.
3. La gestione del servizio, qualunque sia la forma prescelta, dovrà essere esercitata in conformità a quanto stabilito dal presente regolamento e dalle disposizioni del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

Art. 4

## **FUNZIONARIO RESPONSABILE**

1. Il Sindaco nomina un funzionario comunale responsabile della gestione diretta del servizio, al quale sono attribuiti le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni. Il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
2. Il funzionario è individuato nell'ambito del settore dei servizi tributari del Comune, su proposta del responsabile di settore.
3. Il Comune provvede a comunicare al Ministero delle Finanze - Direzione Centrale per la Fiscalità Locale - entro sessanta giorni dal provvedimento di designazione o sostituzione, il nominativo del funzionario responsabile.



# COMUNE DI CASTRONNO

PROVINCIA DI VARESE

b) ove viene indicato "centro storico" lo stesso è da intendersi quello così delimitato dall'azzoneamento inerente il vigente Piano Regolatore Generale.

## Art. 3

### **GESTIONE DEL SERVIZIO**

1. La gestione del servizio, in relazione alla sua dimensione organizzativa ed alla rilevanza economica-imprenditoriale, è effettuata dal Comune in economia diretta.
2. La scelta della forma per la gestione del servizio è di competenza del Consiglio comunale che, quando lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico e funzionale, può affidare il servizio ad azienda speciale comunale o consortile di cui agli artt. 23 e 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ovvero in concessione a soggetti terzi iscritti nell'albo previsto dall'art. 32 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.
3. La gestione del servizio, qualunque sia la forma prescelta, dovrà essere esercitata in conformità a quanto stabilito dal presente regolamento e dalle disposizioni del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

## Art. 4

### **FUNZIONARIO RESPONSABILE**

1. Il Sindaco nomina un funzionario comunale responsabile della gestione diretta del servizio, al quale sono attribuiti le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni. Il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
2. Il funzionario è individuato nell'ambito del settore dei servizi tributari del Comune, su proposta del responsabile di settore.
3. Il Comune provvede a comunicare al Ministero delle Finanze - Direzione Centrale per la Fiscalità Locale - entro sessanta giorni dal provvedimento di designazione o sostituzione, il nominativo del funzionario responsabile.



# COMUNE DI CASTRONNO

PROVINCIA DI VARESE

Art. 5

## **ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO - DISCIPLINA TRANSITORIA**

1. In conformità a quanto stabilito dal quarto comma dell'art. 3 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 1995, dopo la sua approvazione e l'esecutività, a norma di legge, della relativa deliberazione.
2. Fino all'entrata in vigore del regolamento si osservano le disposizioni direttamente stabilite per la disciplina della pubblicità esterna e delle pubbliche affissioni così come elencate nel precedente art. 2.

## CAPO II

### **DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA'**

Art. 6

#### **DISCIPLINA GENERALE**

1. Nell'installazione degli impianti e degli altri mezzi pubblicitari e nell'effettuazione delle altre forme di pubblicità e propaganda devono essere osservate le norme stabilite dalle leggi, dal presente regolamento e dalle prescrizioni previste nelle autorizzazioni concesse dalle autorità competenti.
2. In conformità a quanto dispone la legge 18 marzo 1959, n. 132, è riservato allo Stato il diritto di esercitare la pubblicità sui beni demaniali e patrimoniali affidati alle Ferrovie dello Stato, anche quando la pubblicità stessa sia visibile o percepibile da aree e strade comunali, provinciali o statali, nonché sui veicoli di proprietà privata circolanti sulle linee ferroviarie.
3. Gli impianti ed i mezzi pubblicitari non autorizzati preventivamente od installati violando le disposizioni di cui al primo comma devono essere rimossi in conformità a quanto previsto dal successivo art. 42.
4. Le altre forme pubblicitarie non autorizzate preventivamente od effettuate in violazione delle norme di cui al primo comma devono cessare immediatamente dopo la diffida, verbale o scritta, degli agenti comunali.
5. Si applicano per le violazioni suddette le sanzioni previste dall'art. 24 del D.Lgs. n. 507/1993, indicate nell'art. 42 del presente regolamento, a seconda della loro natura.



# COMUNE DI CASTRONNO

PROVINCIA DI VARESE

art. 7

## **DIVIETI DI INSTALLAZIONE ED EFFETTUAZIONE DI PUBBLICITA' NEI LUOGHI SOTTOPOSTI A VINCOLI PARTICOLARI ED ALL'INTERNO DEL CENTRO STORICO.**

1. Nell'ambito ed in prossimità dei luoghi sottoposti a vincoli di tutela di bellezze naturali, paesaggistiche ed ambientali non può essere autorizzato il collocamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari se non con il previo consenso di cui all'art. 14 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

2. Sugli edifici e nei luoghi di interesse storico ed artistico, su statue, monumenti, fontane monumentali, mura e porte della città, e sugli altri beni di cui all'art. 22 della legge 1° giugno 1939, n.1089, sul muro di cinta e nella zona di rispetto dei cimiteri, sugli edifici adibiti a sede di ospedali e chiese, e nelle loro immediate adiacenze, è vietato collocare cartelli ed altri mezzi di pubblicità. Può essere autorizzata l'apposizione sugli edifici suddetti e sugli spazi adiacenti di targhe ed altri mezzi di indicazione, di materiale e stile compatibile con le caratteristiche architettoniche degli stessi e dell'ambiente nel quale sono inseriti.

3. Nelle località di cui al primo comma e sul percorso d'immediato accesso agli edifici di cui al secondo comma può essere autorizzata l'installazione, con idonee modalità d'inserimento ambientale, dei segnali di localizzazione, turistici e di informazione di cui agli artt. 131, 134, 135 e 136 del regolamento emanato con il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

4. Lungo le strade, in vista di esse e sui veicoli si applicano i divieti previsti dall'art. 23 del codice della strada emanato con il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, modificato dall'art. 13 del D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, secondo le norme di attuazione stabilite dal paragrafo 3, capo I, titolo II, del regolamento emanato con il D.Lgs. 16 dicembre 1992, n. 495.

5. All'interno del centro storico del capoluogo e delle frazioni non è autorizzata l'installazione di insegne, cartelli ed altri mezzi pubblicitari che, su parere della Commissione edilizia comunale, risultino in contrasto con i valori ambientali e tradizionali che caratterizzano le zone predette e gli edifici nelle stesse compresi.

6. Nelle adiacenze degli edifici di interesse storico ed artistico, adibiti ad attività culturali, delle sedi di uffici pubblici, ospedali, case di cura e di riposo, scuole, chiese e cimiteri, è vietata ogni forma di pubblicità fonica.

7. Agli impianti, ai mezzi pubblicitari ed alle altre forme vietate dal presente articolo si applicano, a carico dei soggetti responsabili, i provvedimenti e le sanzioni di cui ai commi 3, 4 e 5 del precedente art. 6.



# COMUNE DI CASTRONNO

PROVINCIA DI VARESE

Art. 8

## CONDIZIONI E LIMITAZIONI PER LA PUBBLICITA' EFFETTUATA ALL'ESTERNO ED ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO.

1. All'esterno del Centro abitato è vietata qualsiasi forma di pubblicità ad esclusione delle aree comprendenti le stazioni di servizio poste sull'Autostrada A8 MI-VA ove vigono le disposizioni di cui all'art. 23 comma 7 del nuovo CdS approvato con D.Lgs. 30/4/92, n. 285.

2. All'interno del centro abitato, oltre all'osservanza dei limiti e dei divieti indicati nel precedente art. 7, si applicano le seguenti disposizioni:

a) gli artt. da 47 a 59 compresi del Regolamento di attuazione al CdS approvato con DPR 16/12/92, n. 495, intendendosi i limiti e prescrizioni imposte nel centro abitato equiparate a quelle ivi disposte fuori dal centro abitato.

b) l'installazione di mezzi pubblicitari è disciplinata dal quarto comma dell'art. 14 ed è autorizzata con le modalità stabilite dall'art. 11 del presente regolamento. il Sindaco può concedere deroghe alle distanze minime di posizionamento dei cartelli su strade urbane di quartiere e strade locali, tenuto conto di quanto dispongono le norme in precedenza richiamate;

c) la dimensione dei cartelli non deve superare la superficie di mq. 6 (SEI); per le insegne poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli la superficie non deve superare mq. 10 (DIECI).

Art. 9

## TIPOLOGIA DEI MEZZI PUBBLICITARI

1. Le tipologie pubblicitarie oggetto del presente regolamento sono classificate, secondo il D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, in:

- a) pubblicità ordinaria;
- b) pubblicità effettuata con veicoli;
- c) pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni;
- d) pubblicità varia.

2. La pubblicità ordinaria è effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi e con qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi commi.



# COMUNE DI CASTRONNO

PROVINCIA DI VARESE

Per le definizioni relative alle insegne, targhe, cartelli, locandine, stendardi ed altri mezzi pubblicitari si fa riferimento a quelle effettuate dai commi 1, 3, 5, 6, 7 e 8 dell'art. 47 del regolamento emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, intendendosi compresi negli "altri mezzi pubblicitari" i "segni orizzontali reclamistici" ed esclusi gli "striscioni", disciplinati dalle norme del presente regolamento relative alla "pubblicità varia".

E' compresa nella "pubblicità ordinaria" la pubblicità mediante affissioni effettuate direttamente, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite all'esposizione di tali mezzi.

3. La pubblicità effettuata con veicoli è distinta come appresso:

a) pubblicità visiva effettuata per conto proprio od altrui all'interno ed all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato, di seguito definita "pubblicità ordinaria con veicoli";

b) pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio, di seguito definita "pubblicità con veicoli dell'impresa".

Per l'effettuazione di pubblicità con veicoli so osservano le disposizioni di cui agli artt. 57 e 59 del regolamento emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.

4. La pubblicità con pannelli luminosi è effettuata con insegno, pannelli od altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare.

La pubblicità predetta può essere effettuata per conto altrui o per conto proprio dell'impresa, con la differenziazione tariffaria stabilita nel titolo II.

5. E' compresa fra la "pubblicità con proiezioni", la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose e cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti.

6. La pubblicità varia comprende:

a) la pubblicità effettuata con striscioni, festoni di bandierine od altri mezzi similari, che attraversano strade o piazze di seguito definita "pubblicità con striscioni";



# COMUNE DI CASTRONNO

PROVINCIA DI VARESE

b) la pubblicità effettuata sul territorio del Comune da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, compresa quella eseguita su specchi d'acqua o fasce marittime limitrofi al territorio comunale, di seguito definita "pubblicità da aeromobili";

c) la pubblicità eseguita con palloni frenati o simili, definita "pubblicità con palloni frenati";

d) la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari, definita di seguito "pubblicità in forma ambulante";

e) la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, definita "pubblicità fonica".

Art. 10

## **CARATTERISTICHE E MODALITA' DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE**

1. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari non luminosi devono avere le caratteristiche ed essere installati con le modalità e cautele prescritte dall'art. 49 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e con l'osservanza di quanto stabilito dall'art. 8 del presente regolamento.

2. La installazione di pannelli e di altri mezzi pubblicitari luminosi aventi le caratteristiche di cui al quarto comma del precedente art. 9 all'interno dei centri abitati è soggetta ad autorizzazione del Comune che viene concessa tenuto conto dei divieti, limitazioni e cautele stabilite dal presente regolamento. Per la installazione di mezzi pubblicitari luminosi nei centri storici si osserva la procedura prevista dal quinto comma dell'art.7.

3. I mezzi pubblicitari installati nei centri abitati, sugli edifici, in corrispondenza degli accessi pubblici e privati ed ai margini laterali delle strade e dei marciapiedi, sono collocati ad altezza tale che il bordo inferiore deve essere, in ogni suo punto, ad una quota non minore di m. 2 dal piano di accesso agli edifici e superiore a m. 1,5 dalla quota di calpestio dei marciapiedi e delle strade.